

Atto Costitutivo

Comitato promotore per la costituzione di una società cooperativa per azioni, fintech cooperativa di impatto sociale a prevalente scopo mutualistico, denominata:

Energie in comune SCpA

In data 24 novembre 25, a (omissis) ... si sono riunite le seguenti persone, promotori:

- 1 Giovanni Tomei... (omissis)
- 2 Vittorio Tomasi...
- 3 Guido Grossi...
- 4 Maurizio Boscheri...
- 5 Paolo Tintori...
- 6 Stefano Petrucci...
- 7 Adriana Maria Roverelli...
- 8 Lairetta Baschiroto...
- 9 Stefano Dumontet...
- 10 Silvio Cipriani...

Le quali, di comune accordo, convengono e deliberano quanto segue:

Art 1 - Costituzione e norme applicabili

È costituito il Comitato promotore, disciplinato dagli artt. 39-42 del Codice civile e dal presente Statuto.

Art 2 - Scopi e attività

Il Comitato non ha fini di lucro e persegue lo scopo di organizzare e finanziare la costituzione della Società Cooperativa per Azioni SCpA a prevalente scopo

mutualistico “Energie in Comune” operante nell’ambito delle Fintech cooperative di impatto sociale.

Per tal fine il Comitato:

- Raccoglie fondi mediante sottoscrizioni private e donazioni vincolate all’obiettivo della costituzione della SCpA;
- Redige e promuove lo Statuto della costituenda società;
- Promuove attività di informazione e coinvolgimento;
- Può organizzare eventi e campagne connesse allo scopo sociale;
- Avvia i lavori di progettazione di cui si avvarrà la SCpA;

Le somme raccolte sono vincolate esclusivamente alla promozione e alla costituzione della SCpA e, in caso di mancata costituzione entro il termine deliberato, saranno restituite ai sottoscrittori entro 60 giorni.

Alla costituzione della SCpA, le somme versate dagli aderenti, dedotte le spese sostenute per la promozione e la costituzione della SCpA, saranno conferite alla società come conferimenti in denaro. I sottoscrittori diverranno soci fondatori della SCpA “Energie in Comune” senza obbligo di ulteriori versamenti.

Art 3 - Categorie di partecipanti

1. **Promotori:** sono i fondatori firmatari dell’atto costitutivo; costituiscono gli organi del Comitato e ne assumono la responsabilità gestionale e legale.
2. **Aderenti/Sottoscrittori:** sono persone fisiche o giuridiche che sottoscrivono somme destinate alla costituzione della SCpA. Gli aderenti non sono membri del Comitato ma sostenitori del progetto. Hanno diritto di informazione e di restituzione dei fondi se la cooperativa non viene costituita. Potranno aderire come soci fondatori della SCpA al momento della sua costituzione senza obbligo di ulteriori versamenti

Art 4 - Organi

Tutti i promotori partecipano al Consiglio di Gestione e nominano al loro interno le persone che svolgono le seguenti funzioni:

Il Presidente Guido GROSSI

Il Vicepresidente Giovanni TOMEI

Il Segretario Adriana Maria ROVERELLI

I nominati contestualmente dichiarano di accettare la carica e di non trovarsi in alcuna delle posizioni in conflitto di interessi rispetto alle finalità del Comitato e di non aver subito alcuna condanna di natura penale.

Art 5 - Sede

Il Comitato ha sede presso la residenza del Presidente... (omisis)

Art 6 – Durata

Il Comitato avrà durata fino al completamento dello scopo e comunque non oltre la data di costituzione della SCpA Energie in Comune e, ove non riuscisse nell'intento entro il 2028, si intenderà comunque automaticamente sciolto. Il Comitato potrà deliberare con decisione unanime di prorogare la sua durata di ulteriori due anni fino al massimo al 31/12/2030, qualora riscontri motivi di oggettivo interesse per la SCpA stessa e comunque senza pregiudizio dei diritti degli aderenti sottoscrittori.

Art 7 – Mandato al Presidente

I promotori così riuniti sin d'ora danno ampio mandato al Presidente di apportare eventuali modifiche al presente atto necessarie alla formalizzazione della richiesta del Codice Fiscale presso l'Agenzia delle Entrate e di intraprendere rapporti per l'apertura di un conto corrente bancario.

Luogo e data... (omissis)

Firma dei Promotori... (omissis)

STATUTO

Si costituisce il Comitato Promotore per la ricerca e la partecipazione dei soci che costituiranno come soci fondatori l'impresa di servizi fintech nella forma di Società Cooperativa per Azioni di impatto sociale e a prevalente scopo mutualistico, denominata:

Energie in Comune SCpA

La società, una volta costituita, sarà di proprietà collettiva dei soci che la costituiranno, chiarendo che sarà vigente il principio della porta aperta per

favorire l'adesione libera e volontaria alla partecipazione come soci dei cittadini italiani e adotterà forme adeguate a consentire la partecipazione di residenti esteri, permanendo la proprietà collettiva della SCpA e l'adeguata variabilità nel tempo della consistenza del capitale sociale.

Art 1 – Costituzione e norme applicabili

Il Comitato promotore si costituisce disciplinato dagli artt. 39-42 del Codice civile e dal presente Statuto.

Art 2 – Scopi e attività

Il Comitato non ha fini di lucro e persegue lo scopo di organizzare e finanziare la costituzione della SCpA

La SCpA Energie in Comune avrà prevalente scopo mutualistico con la specifica previsione statutaria di reinvestire in attività di interesse comune tutti gli utili che non siano stati accantonati per motivi prudenziali.

Avrà come scopo statutario quello di realizzare i seguenti servizi a beneficio dei soci:

- Una piattaforma di comunicazione telematica, abilitata alla discussione e votazione di proposte, disciplinata da apposito regolamento a garanzia della libertà responsabile di espressione delle opinioni e della corretta diffusione delle notizie;
- Un mercato telematico per lo scambio di beni e servizi fra soci produttori e soci consumatori agevolato da forme legali e trasparenti di fidelizzazione degli utenti quali, ad esempio: cashback e buoni acquisto;
- Un Istituto di Pagamento e/o un Istituto di Emissione di Moneta Elettronica regolarmente autorizzato dell'autorità competente;
- Qualsiasi attività venga successivamente individuata, attraverso procedure partecipate e democratiche, come meritevole di essere realizzata a beneficio dei soci mediante investimento dei proventi societari;
- Un fondo di investimento finalizzato al sostegno ulteriore alla produzione delle attività economiche di produzione e distribuzione di servizi ai soci di cui al precedente punto.

Per tale fine il Comitato: raccoglie fondi mediante sottoscrizioni private vincolate all'obiettivo della costituzione della SCpA; redige e promuove lo statuto della costituenda società; promuove attività di informazione e coinvolgimento; può organizzare eventi e campagne connesse allo scopo sociale; avvia i lavori di progettazione di cui si avvarrà la SCpA. Le somme raccolte sono vincolate

esclusivamente alla costituzione della SCpA e in caso di mancata costituzione, saranno restituite ai sottoscrittori entro sessanta giorni. Alla costituzione della SCpA le somme versate dagli aderenti saranno trasferite alla società come conferimenti in denaro. I sottoscrittori diventeranno soci fondatori della SCpA Energie in Comune senza obbligo di ulteriori versamenti. Il Comitato può inoltre ricevere donazioni, contributi e liberalità da persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, finalizzati esclusivamente alla costituzione e all'avvio della SCpA Energie in Comune. Tali somme non attribuiscono ai partecipanti alcun diritto partecipativo o economico, ma saranno devolute integralmente alla SCpA al momento della sua costituzione, salvo deduzione delle spese necessarie di promozione e costituzione della stessa.

Art. 3 – categorie di partecipanti

1. Promotori: sono i fondatori firmatari dell'atto costitutivo; costituiscono gli organi del Comitato e ne assumono la responsabilità gestionale e legale.
2. Aderenti/Sottoscrittori: sono persone fisiche o giuridiche che sottoscrivono somme destinate alla costituzione della SCpA. Gli aderenti non sono membri del Comitato ma sostenitori del progetto. Hanno diritto di informazione e di restituzione dei fondi se la cooperativa non viene costituita. Potranno aderire alla fondazione della SCpA al momento della sua costituzione.
3. Successivamente alla costituzione del Comitato il Consiglio di gestione può attribuire la qualifica di Promotore a individui particolarmente interessati a promuovere gli scopi del Comitato che ne facciano domanda.

Art 4 – Sede e durata

La sede del Comitato è in... (omissis)

Il Comitato avrà durata fino al completamento dello scopo e comunque non oltre la data di costituzione della SCpA Energie in Comune e, ove non riuscisse nell'intento entro il 2028, si intenderà comunque automaticamente sciolto. Il Comitato potrà deliberare con decisione unanime di prorogare la sua durata di ulteriori due anni, fino al massimo al 31/12/2030, qualora riscontri motivi di oggettivo interesse per la SC pA stessa e comunque senza pregiudizio dei diritti degli aderenti sottoscrittori.

Art 5 – Organi

Gli organi del Comitato sono: il Consiglio di gestione, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, nelle persone nominate nell'atto costitutivo.

Art 6 – Consiglio di gestione

Il Consiglio di gestione, composto dai promotori, amministra il Comitato, delibera le iniziative, approva i rendiconti e gestisce i fondi raccolti. Le deliberazioni sono valide con la presenza della maggioranza dei membri. Non è previsto alcun compenso, salvo il rimborso spese documentate e approvate preventivamente dal Consiglio di gestione, a valere su fondi disponibili.

Art 7 – Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato di fronte ai terzi e in giudizio, firma gli atti e coordina le attività. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente.

Art. 8 – Patrimonio e fondi

Il patrimonio del Comitato è costituito da contributi, donazioni e sottoscrizioni private vincolate allo scopo. I fondi sono depositati su conto corrente dedicato intestato al Comitato promotore. Le somme versate dai sottoscrittori sono vincolate alla costituzione della SCpA Energie in Comune e, al momento della costituzione, saranno imputate come conferimenti in capitale sociale a loro nome, senza necessità di ulteriori versamenti. Il patrimonio del Comitato comprende, oltre alle sottoscrizioni vincolate, anche donazioni o contributi liberali vincolati allo scopo. Tali fondi sono gestiti separatamente dalle sottoscrizioni e trasferiti alla SCpA al momento della sua costituzione, al netto di eventuali spese di gestione, come donazioni a fondo perduto destinate a sostenere le attività iniziali della società.

Art 9 – Rendiconto

Il Consiglio di gestione redige periodicamente un rendiconto economico-finanziario da sottoporre ai promotori e da rendere consultabile agli aderenti, distinguendo i fondi provenienti da sottoscrizione destinati al capitale sociale della SCpA; i fondi provenienti da donazioni e liberalità destinati al suo patrimonio netto; le spese sostenute.

Art 10 – Divieto di distribuzione

È vietata qualsiasi distribuzione, diretta o indiretta, di utili o avanzi di gestione. Tutte le risorse sono destinate esclusivamente alle finalità istituzionale.

Art. 11 – Scioglimento e devoluzione dei fondi

Alla costituzione della SCpA i fondi raccolti saranno trasferiti alla nuova società a titolo di conferimento del capitale sociale e patrimonio netto. In caso di mancata

costituzione i fondi saranno restituiti ai sottoscrittori. Eventuali residui non vincolati saranno devoluti ad enti o associazioni con finalità analoghe o di pubblica utilità.

Art. 12 - Norme finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice civile e le leggi vigenti in materia di comitati.

REGOLAMENTO INTERNO

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento operativo del Comitato promotore per la costituzione della SCpA Energie in Comune.

Art 1 – Finalità

Il Comitato ha lo scopo di promuovere e realizzare la costituzione della SCpA a prevalente scopo mutualistico Energie in Comune operante nell'ambito delle Fintech cooperative di impatto sociale, raccogliendo fondi vincolati e donazioni destinate esclusivamente a tali finalità.

Art 2 – Gestione dei fondi

I fondi raccolti mediante sottoscrizione e donazione sono depositati su conto corrente intestato al Comitato promotore. Essi sono vincolati alla costituzione della SCpA e gestiti con separazione contabile tra le sottoscrizioni vincolate e le donazioni. Un'apposita delibera del Consiglio di gestione attribuisce al Segretario e/o al Presidente, unitamente o separatamente, il potere di aprire e gestire il conto corrente per il deposito dei fondi.

Art 3 - Sottoscrizioni vincolate

Le sottoscrizioni rappresentano somme destinate a costituire il capitale sociale della futura SCpA. I sottoscrittori diventeranno soci fondatori della SCpA senza obbligo di ulteriori versamenti.

Art. 4 – Restituzione dei fondi

In caso di mancata costituzione della SCpA entro il termine deliberato, le somme sottoscritte saranno restituite ai sottoscrittori entro sessanta giorni. Le eventuali donazioni vincolate non restituibili potranno essere devolute ad attività analoghe o di pubblica utilità.

Art 5 – Rendiconto

Il Consiglio di gestione redige trimestralmente un rendiconto delle somme raccolte e del loro utilizzo mettendolo a disposizione dei promotori e dei sottoscrittori. Sono distinti: i fondi provenienti da sottoscrizioni destinati al capitale sociale; i fondi provenienti da donazioni e liberalità destinati al suo patrimonio netto; le spese sostenute.

Art. 6 – Modifiche al regolamento

Il presente Regolamento può essere modificato coerentemente con le norme statutarie, con deliberazione del Consiglio di gestione, approvata a maggioranza dei promotori.

Art 7. – Donazioni e contributi

Il Comitato può ricevere donazioni, erogazioni o contributi finalizzati alla costituzione e all'avvio della SCpA “Energie in Comune”. Tali somme, prive di effetto partecipativo, sono tenute distinte dalle sottoscrizioni vincolate e trasferite alla SCpA come liberalità o fondi di dotazione al momento della sua costituzione.

Luogo e data... (omissis)

Firme dei promotori... (omissis)